



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 700

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 15 novembre 2012

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	Pag.	3
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	12
4 <sup>a</sup> - Difesa:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	17
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	26
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	29
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 79)</i> . . . . .	»	35
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	36
<hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/>		
<b>ERRATA CORRIGE</b> . . . . .	Pag.	40

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Giovedì 15 novembre 2012

**Plenaria**

**457<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**VIZZINI**

*Intervengono i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e per i rapporti con il Parlamento Giarda, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3558) Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 14 novembre.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore GASPARRI (*PdL*) rivolge ai rappresentanti del Governo l'invito a fornire alla Commissione chiarimenti a proposito del riordino delle province. Ricorda che, oltre alla definizione del quadro economico-finanziario, con l'approvazione della legge di stabilità, le Camere sono investite dell'esame di due interventi ordinamentali: da un lato, il disegno di legge Atto Camera n. 5210, all'attenzione della Camera dei deputati, che reca la disciplina per l'elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale; dall'altro, il decreto-legge in titolo, di cui la Commissione si occupa per la conversione in legge, che ha suscitato perplessità e dibattiti in ogni parte del territorio nazionale. Considerata l'evidente connessione fra le due iniziative, in

mancanza di un chiarimento del Governo, si potrebbero determinare contraddizioni legislative.

Pertanto, prima della votazione sulla questione pregiudiziale, che evidenzia talune incongruenze costituzionali, a nome del suo Gruppo chiede che il Governo espliciti il suo orientamento complessivo.

Il senatore VITALI (*PD*) condivide la richiesta del senatore Gasparri, diretta ad acquisire elementi informativi per l'esame del provvedimento di riordino delle province: sarebbe singolare, a suo avviso, che, dopo il susseguirsi di diversi provvedimenti d'urgenza in materia, non si possa completare nel tempo stabilito questa importante riforma istituzionale.

Ricorda che i membri della Commissione affari costituzionali, avendo svolto un proficuo lavoro di elaborazione sulla cosiddetta «Carta delle autonomie», avevano già sottolineato l'opportunità di definire tempestivamente il sistema per l'elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale, nel senso di garantire una maggioranza stabile ma anche un adeguato grado rappresentanza dei territori.

Si chiede, allora, se l'integrazione della disciplina elettorale possa realizzarsi con emendamenti al decreto-legge in esame, nel presupposto che la preclusione di materie non opererà, visto che si tratta di elezioni di secondo grado. Inoltre, sarà opportuno considerare la pronuncia della Corte costituzionale sull'articolo 23 del decreto-legge n. 201 – che ha avviato il processo di riordino – nonché l'esito, alla Camera dei deputati, del disegno di legge n. 5210. Qualora l'*iter* di quel disegno di legge non dovesse concludersi tempestivamente, il Senato potrebbe orientarsi ad anticipare la disciplina elettorale delle province in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 188.

Il senatore SARO (*PdL*) condivide la richiesta del senatore Gasparri: vi è il rischio che la questione pregiudiziale assuma un significato politico esorbitante e sia strumentalizzata per risolvere questioni che dovrebbero essere sciolte in altra sede. Un voto contrario sul decreto potrebbe determinare la crisi del Governo e la necessità di indire anticipatamente le elezioni.

Ricorda che la soppressione delle province fu una delle prime indicazioni del programma elettorale del Popolo della Libertà. Nel corso della legislatura, le contrapposizioni politiche hanno impedito che si procedesse risolutamente in quella direzione. Nel tempo più recente, si è preferito percorrere una via intermedia, cioè il riordino delle province, che è comunque un apprezzabile progresso. Non portare a compimento tale riordino rappresenterebbe un grave errore, da aggiungere al possibile fallimento nella revisione della legge elettorale e incoraggerebbe ulteriormente le tendenze antipolitiche.

Pertanto, invita il Governo a chiarire anzitutto la questione della data delle elezioni regionali e nazionali e a individuare le possibilità concrete per una modifica del decreto-legge, anche al fine di recepire la nuova disciplina elettorale per le province.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), aderendo, sotto il profilo procedurale, alla richiesta avanzata a nome del suo Gruppo dal senatore Gasparri, osserva che il significato preminente di un riordino delle circoscrizioni provinciali riguarda soprattutto l'insediamento dei servizi pubblici e degli uffici periferici dello Stato nel territorio. Ciò che viene difeso non sono tanto le funzioni e l'esistenza degli enti provinciali, la cui attività è ormai solo residuale, bensì i poli erogatori di servizi reali, come i tribunali, gli ospedali, le scuole. Si tratta di una sfida che il Parlamento, in questa come nella prossima legislatura, dovrebbe affrontare con serietà, piuttosto che disperdersi in contrapposizioni sugli accorpamenti delle province.

Il senatore DIGILIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ritiene che le disposizioni del decreto-legge non tengano conto delle reali esigenze del Paese. In particolare, per effetto di esse la sua Regione, la Basilicata, si ridurrebbe a una sola provincia, con gravi ripercussioni sull'accessibilità ai servizi, in un territorio che ha palesi carenze infrastrutturali.

A suo avviso, comunque, non ritiene di sottostare alla condizione che l'eventuale rigetto della conversione in legge del decreto-legge abbia effetti sulla sopravvivenza del Governo.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) conviene con i senatori Gasparri e Vitali circa la necessità di fare chiarezza soprattutto sulla compatibilità costituzionale del decreto-legge. Ricorda che si tratta di disposizioni attuative del decreto-legge n. 95, che quindi si configurano come ordinamentali e perciò carenti sotto il profilo della necessità e dell'urgenza. Inoltre, si pone una questione di gerarchia delle fonti, tenuto conto che i requisiti di estensione demografica e territoriale sono stati definiti da una delibera del Consiglio dei ministri: vi è il rischio di un contenzioso giurisdizionale, anche costituzionale. Occorre considerare, inoltre, il vincolo dell'articolo 114 della Costituzione: trattandosi di enti costitutivi della Repubblica, non è pacifico che la legge ordinaria possa incidere così profondamente nell'ordinamento delle province né si può ignorare l'esiguo tasso di partecipazione democratica alle decisioni relative al loro riordino. A tale riguardo, domanda se l'Avvocatura dello Stato abbia maturato un'opinione circa l'eventuale accoglimento dei ricorsi presentati dalle Regioni sulla legittimità costituzionale dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 e se la Conferenza unificata abbia espresso il parere sulle disposizioni che riguardano specificamente le regioni Lazio e Calabria,

Infine, sottolinea l'opportunità di una maggiore concertazione con le province.

Conclude, richiamando l'attenzione della Commissione sull'incongruenza di una funzione di supplenza della Corte costituzionale nei confronti del Parlamento.

Il relatore BIANCO (*PD*) ricorda che il provvedimento in esame completa un *iter* complesso e organico avviato con il decreto-legge

n. 201 del 2011, che aveva recepito gran parte del lavoro svolto dalla Commissione in materia di Carta delle autonomie, con il consenso sia della maggioranza sia dell'opposizione. Nel merito, le disposizioni del decreto-legge n. 188 pongono questioni di grande rilievo che devono essere risolte, per esempio sull'individuazione dei capoluoghi e sul rapporto con le città metropolitane.

Dichiara la disponibilità a valutare insieme al Governo e ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari le necessità di modifica del testo, in modo da fornire un quadro di riferimento preliminare alla decisione sulla questione pregiudiziale.

Il ministro PATRONI GRIFFI, replicando al relatore Saltamartini, informa che la Conferenza unificata si riunirà il 22 novembre prossimo. Inoltre, ricorda che il Consiglio di Stato ha chiarito che il decreto-legge recepisce, e quindi riconduce al rango legislativo, la delibera del Consiglio dei ministri sui requisiti demografici e territoriali.

Sottolinea che il Governo, nel predisporre i provvedimenti precedenti in materia di riordino delle province, aveva tenuto conto dell'esame dei disegni di legge in materia di «Carta delle autonomie» nonché dei disegni di legge all'esame dell'altro ramo del Parlamento che avevano ipotizzato criteri sostanzialmente analoghi a quelli indicati dal Consiglio di ministri.

Assicura, quindi, la disponibilità del Governo a fornire i chiarimenti richiesti, nelle forme che saranno convenute, e a ricercare una sintesi istituzionale per dare risposta alle diverse istanze. Tuttavia, ribadisce che il decreto-legge dà attuazione a decisioni già approvate dal Parlamento.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo e auspica un'ampia partecipazione dei Gruppi parlamentari alla valutazione propedeutica delle questioni controverse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2 E CONNESSI IN MATERIA ELETTORALE*

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato un subemendamento, pubblicato in allegato, a seguito della presentazione da parte del relatore Bianco di nuovi emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge n. 2 e connessi in materia elettorale. Inoltre, informa che il senatore Malan, anch'egli relatore su quei disegni di legge, ha presentato ulteriori nuovi emendamenti e una riformulazione di emendamento, pubblicati in allegato. Il termine per eventuali subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore Malan è fissato per le ore 13.

La Commissione prende atto.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, per il parere sui presupposti costituzionali, del disegno di legge n. 3570 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), già approvato dalla Camera dei deputati.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAL RELATORE MALAN PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 2, 3, 17, 26, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624,  
696, 708, 748, 871, 976, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807,  
2048, 2049, 2063, 2098, 2293, 2294, 2303, 2312, 2327,  
2357, 2634, 2650, 2700, 2811, 2846, 2911, 2938, 3001,  
3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428,  
3476, 3477, 3484, 3485, 3486, 3557, 3568**

**Art. 2.**

**2.600**

MALAN, *relatore*

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al capoverso «2» sostituire le parole da «pari a 37 seggi» fino al termine del comma con le seguenti: «variabile fino a 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti validi espressi e comunque non meno del 42,5% di questi, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali, a norma degli articoli 16 e 17»;*

*b) sopprimere il capoverso «2-bis».*

**2.501 (testo 2)**

MALAN, *relatore*

*Al comma 1, lettera i), capoverso «Art 17», sostituire i numeri 4) e 5) con i seguenti:*

*«4) individua quindi la lista o la coalizione di liste che abbia conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, e comunque non meno del 42,5 per cento di questi, alla quale è attribuito il premio di cui all'articolo 1, comma 2;*

*4-bis) successivamente calcola, per ciascuna regione, il numero indicativo di seggi spettanti a ogni coalizione di liste e ad ogni lista non coalizzata, applicando la procedura di cui all'articolo 17-bis, comma 1, nu-*

mero 1) a un numero di seggi pari ai sette ottavi di quelli spettanti alla regione stessa, con arrotondamento all'unità più prossima;

4-ter) stabilisce l'entità del premio di cui all'articolo 1, comma 2, nel numero di seggi pari alla differenza tra 170 e il numero di seggi indicativamente spettanti alla lista o coalizione di cui al numero 4) calcolati secondo la procedura di cui al numero 4-bis) con il limite massimo di 37; nel caso la differenza sia pari o inferiore a zero, non è assegnato alcun premio;

4-quater) nel caso il premio sia assegnato a una coalizione, ne determina il quoziente elettorale nazionale dividendo il totale dei voti ottenuto dalle liste di cui al numero 3) appartenenti alla coalizione stessa per il numero determinato ai sensi del numero 4-ter. Successivamente, per ciascuna delle suddette liste, divide il totale nazionale dei voti ottenuti per il quoziente elettorale nazionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, per sorteggio;

4-quinquies) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi del premio di cui all'articolo 1, comma 2. A tale fine, per ciascuna delle liste cui spetta il premio, divide il totale delle cifre elettorali regionali per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4-quater). La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella regione a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati nelle regioni per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, nelle regioni che dove la lista ha conseguito la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

5) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), nonché la distribuzione per liste e per circoscrizioni dei seggi del premio.».

---

## 2.700

MALAN, *relatore*

*Al comma 1, lettera 1), capoverso « Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) nell'alinea, sostituire le parole «numero 4)» con le seguenti: «numero 5)»;*

*b) al numero 1), dopo le parole «per il numero di seggi da attribuire nella regione,» inserire le seguenti : «ridotto del numero di seggi assegnato nella circoscrizione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numeri da 4) a 4-quinquies),».*

**Art. 3.****3.0.200/1**

VIZZINI

*All'emendamento 3.0.200, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 416-ter. – (*Scambio elettorale politico mafioso*). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati"».

---

**3.0.200**BIANCO, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Riduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici nelle elezioni politiche. Revisione del regime sanzionatorio)*

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «di euro 52.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 26.000» e le parole: «della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01» sono sostituite dalle seguenti: «della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,008»;

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «di euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 0,50».

2. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole «da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni» sono sostituite con le seguenti «da euro cinquantamila a euro duecentomila»;

b) i comma 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al limite stesso

aumentato di un quarto, da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica. Per la definizione delle spese sostenute per le finalità di cui al presente comma è conteggiato anche l'ammontare delle sanzioni irrogate al singolo candidato per violazione delle norme relative alla propaganda elettorale per candidature individuali nei sistemi elettorali con voto di preferenza di cui alla presente legge, nonché alla legge 4 aprile 1956, n. 212.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, il quale pronuncia la decadenza.».

---

**Plenaria****458<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**VIZZINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente **VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)**, relatore, illustra il decreto-legge, modificato in più parti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Si sofferma sull'articolo 1, che contiene misure per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, e sull'articolo 2, che reca misure di risparmio finalizzate al coordinamento della finanza pubblica e al contenimento della spesa pubblica. Oltre alla riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali, si stabilisce la riduzione degli emolumenti, la commisurazione del trattamento economico all'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, il passaggio al sistema previdenziale contributivo, l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza del consiglio regionale.

L'articolo 2 contiene ulteriori misure riguardanti l'obbligo alle Regioni di corrispondere i vitalizi ai consiglieri e assessori regionali solo se essi abbiano compiuto 66 anni di età e abbiano ricoperto le cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni; la clausola di «compatibilità» con l'ordinamento delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; una misura sanzionatoria nei confronti delle Regioni che non provvedono ad adeguare il proprio ordinamento entro il termine; procedure relative ai piani di rientro sanitario; i rimborsi per le spese sostenute dai partiti politici per le campagne elettorali.

Dà conto, quindi, dell'articolo 3, che modifica diverse disposizioni del testo unico degli enti locali. In particolare, interviene in materia di anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali con più di 10 mila abitanti; amplia i casi in cui è obbligatorio il parere di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi; detta norme in merito alla revoca dell'incarico di responsabile del servizio finanziario; sostituisce l'articolo 147 del Testo Unico, relativo alle tipologie di controlli interni degli enti locali; sostituisce il successivo articolo 148, in tema di controllo della Corte dei conti sugli enti locali e le affida un potere sanzionatorio nei confronti degli amministratori; attribuisce al responsabile del servizio finanziario il compito di salvaguardare gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica; integra le disposizioni sull'utilizzo del fondo di riserva degli enti locali e l'articolo 187, sull'avanzo di amministrazione; modifica le regole per assumere impegni e disporre spese, con riferimento specifico ai lavori pubblici di somma urgenza, prevedendone l'approvazione da parte dell'organo consiliare; integra l'articolo 227, relativo al rendiconto di gestione; modifica i criteri di nomina di un componente del consiglio dei revisori; amplia la tipologia dei pareri affidati all'organo di revisione; sanziona il comportamento degli amministratori che abbiano cagionato il dissesto finanziario; prevede che il decreto di scioglimento del consiglio dell'ente che ha omesso di deliberare il dissesto conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino a un massimo di quindici.

Illustra poi gli articoli 4 e 5, in materia di fondo di riserva e di riequilibrio dei bilanci degli enti locali, nonché l'articolo 6, che rafforza gli strumenti del commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica e che affida alle sezioni regionali della Corte dei conti i controlli sull'attuazione delle misure di razionalizzazione della spesa. L'articolo 7 reca norme di carattere organizzativo concernenti le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, mentre l'articolo 8 contiene disposizioni in materia di Patto di stabilità interno. L'articolo 9 differisce i termini per la verifica degli equilibri di bilancio e modifica la disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione, dell'IMU, della riscossione delle entrate e del 5 per mille. L'articolo 10, infine, reca disposizioni in materia di Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

In conclusione, considerate le evidenti connessioni con la primaria esigenza di contenimento della spesa, propone alla Commissione di esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

#### *SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2 E CONNESSI IN MATERIA ELETTORALE*

Il PRESIDENTE informa che il senatore Bianco, relatore sui disegni di legge nn. 2 e connessi, in materia elettorale, ha presentato un ulteriore nuovo emendamento al testo unificato adottato dalla Commissione, pubblicato in allegato.

Propone, quindi, di fissare alle ore 12 di martedì 20 novembre il termine per la presentazione di subemendamenti al citato emendamento del relatore Bianco e alle ulteriori nuove proposte presentate dal relatore Malan, pubblicate in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di oggi.

La Commissione conviene.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3558 (DECRETO-LEGGE N. 188 DEL 2012, IN MATERIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE)*

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) dichiara di sostenere la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Tofani e da altri senatori.

La Commissione prende atto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*), in riferimento ad uno schema di decreto legislativo proposto dal Ministro del lavoro, concernente i trattamenti pensionistici del personale del comparto sicurezza e Forze armate, osserva che le disposizioni ivi contenute sembrano in palese contrasto con la delega legislativa e con atti di indirizzo approvati in Parlamento. Le misure appaiono irragionevoli e sproporzionate, in contrasto con il principio della parità di trattamento, nonché ingiuste verso lavoratori sottoposti quotidianamente a rischi per l'incolumità personale.

Trattandosi di materia che coinvolge le competenze della Commissione affari costituzionali, chiede che il ministro Fornero sia convocato in audizione. Ove il Ministro non accogliesse la richiesta, ne trarrebbe ogni conseguenza politica. In ogni caso, sottolinea l'opportunità che il Parlamento si riappropri della competenza su una materia sensibile quale è la previdenza.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) condivide i rilievi del senatore Saltamartini e auspica che l'audizione del Ministro del lavoro si svolga tempestivamente, in modo che la Commissione possa esprimersi compiutamente sullo schema di decreto legislativo.

Il PRESIDENTE precisa che lo schema di decreto legislativo non è stato ancora presentato al Senato. Ove fosse assegnato alla Commissione per l'espressione del parere, si potrà procedere all'audizione del Ministro del lavoro in relazione all'esame di quell'atto. In alternativa, si potrebbe procedere a un'audizione su materie di competenza. Una proposta in tal senso potrà essere esaminata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAL RELATORE MALAN PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 2, 3, 17, 26, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624,  
696, 708, 748, 871, 976, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807,  
2048, 2049, 2063, 2098, 2293, 2294, 2303, 2312, 2327,  
2357, 2634, 2650, 2700, 2811, 2846, 2911, 2938, 3001,  
3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428,  
3476, 3477, 3484, 3485, 3486, 3557, 3568**

**Art. 2.**

**2.800**

BIANCO, *relatore*

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), capoverso «2.», primo periodo, sostituire le parole: «pari a 37 seggi alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti, espressi per le liste di cui all'articolo 17, comma 1, numero 3),» con le seguenti: «alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito nell'insieme delle regioni il maggior numero di voti validi espressi e comunque non meno del 40 per cento di questi,» e aggiungere, di seguito, il seguente periodo: «Qualora il suddetto premio non risulti attribuito, alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale è attribuito un premio di aggregazione pari a 32 seggi.»;*

*b) alla lettera i), sostituire i numeri 4), 5), 6) e 7) con i seguenti:*

*«4) verifica se la lista o la coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale abbia raggiunto la soglia di cui all'articolo 1, comma 2;*

*4-bis) nel caso in cui la verifica di cui al numero 4) abbia dato esito negativo:*

*a) attribuisce alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi sul piano nazionale, tra quelle ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 3), un premio di aggregazione pari a 32 seggi;*

*b) comunica agli uffici elettorali regionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), e la lista o coalizione di liste cui è attribuito il premio ai sensi della lettera a) del presente numero;*

c) procede quindi alla distribuzione nelle singole regioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3), ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 5-*bis*), lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

5) nel caso in cui la verifica di cui al numero 4) abbia dato esito positivo, verifica altresì se la lista o la coalizione di liste abbia conseguito almeno 170 seggi; in tal caso, procede ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numeri 7), 8) e 9) del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

6) qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi e raggiunto la soglia di cui all'articolo 1, comma 2, non abbia già conseguito almeno 170 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; in tal caso, procede quindi alla distribuzione nelle singole regioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3), ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 5-*bis*), lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

7) comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste ammesse al riparto dei seggi, di cui al numero 3), nonché la distribuzione per liste dei seggi del premio assegnato ai sensi del numero 4-*bis*) ovvero ai sensi del numero 6)».

---

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

Giovedì 15 novembre 2012

### Plenaria

#### 345<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CARRARA

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

#### IN SEDE REFERENTE

(156) **RAMPONI.** – *Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

(933) **TORRI e MURA.** – *Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

(989) **PEGORER ed altri.** – *Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore TORRI (*LNP*) esprime il proprio parere sulle proposte emendative (*pubblicate in allegato al presente resoconto*), al testo unificato adottato a base del prosieguo dei lavori (*pubblicato nella seduta del 22 aprile 2009*), ribadendo la sua non propensione ad estendere la portata dell'articolato alle Forze di polizia ad ordinamento civile.

Il presidente CARRARA, previa verifica del numero legale, pone pertanto in votazione l'emendamento 1.100, a firma del relatore, che viene approvato dalla Commissione.

Successivamente, l'emendamento 1.1 (nuovo testo) viene dichiarato decaduto per assenza del proponente, mentre risulta preclusa la votazione dell'emendamento 1.2.

L'emendamento 5.0.1 viene da ultimo dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, come modificato dall'emendamento approvato, autorizzandolo altresì ad effettuare gli eventuali interventi di coordinamento che si dovessero rendere necessari.

Il PRESIDENTE, prendendo spunto dai rilievi emersi nelle ultime sedute, propone alla Commissione di chiedere al Presidente del Senato la riassegnazione dei provvedimenti in sede deliberante.

Sulla proposta si pronunciano favorevolmente, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, i senatori RAMPONI (*PdL*), SCANU (*PD*), BODEGA (*Misto-SGCMT*) e CAFORIO (*IdV*) così come il relatore TORRI (*LNP*) e, sempre a nome della propria parte politica, lo stesso PRESIDENTE che si riserva, altresì di acquisire anche l'assenso dei Capigruppo non presenti e del Governo.

**(3325) Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Schirru ed altri; Cicu e Fallica; Di Stanislao  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 ottobre scorso.

Il presidente CARRARA ricorda che nella seduta pomeridiana del 19 settembre era stato riaperto il termine per la presentazione di emendamenti, senza tuttavia fissare una nuova data per la sua chiusura. Invita pertanto la Commissione a deliberare un'eventuale scadenza.

La Commissione delibera quindi di fissare la predetta scadenza per mercoledì 21 novembre alle ore 16.

Il PRESIDENTE rende noto, altresì, che verranno inoltrati alle Commissioni consultate i dovuti solleciti al fine di acquisire i prescritti pareri, rilevando che potrebbe comunque tenersi conto anche di quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1812) COSTA e PISCITELLI. – Istituzione del titolo di Cavaliere di Cefalonia e conferimento dello stesso a tutti i cittadini italiani superstiti che abbiano partecipato al secondo conflitto mondiale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 7 novembre scorso.

Su proposta del presidente CARRARA, la Commissione delibera di riaprire il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti per giovedì 29 novembre, alle ore 16.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CAFORIO (*IdV*), considerato l'approssimarsi della fine della legislatura, auspica che si coaguli un ampio consenso per la celere conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 3325, già approvato dalla Camera dei deputati e volto a sanare un'obiettiva sperequazione a danno di molti giovani intenzionati a servire il Paese, rilevando che anche in questo caso potrebbe essere richiesta al Presidente del Senato la riassegnazione in sede deliberante.

Il presidente CARRARA precisa che la richiesta di riassegnazione in sede deliberante potrà essere valutata al termine dell'esame in sede referente.

Il senatore SCANU (*PD*) concorda sull'opportunità di trovare un ampio accordo al fine di rendere il più possibile celere l'*iter* di importanti provvedimenti iscritti all'ordine del giorno e trattati nella presente seduta, come il testo unificato dei disegni di legge nn. 156, 933 e 989, il disegno di legge n. 3325 ed il disegno di legge n. 1812, anche richiedendo la nuova assegnazione in sede deliberante. In particolare, per quanto attiene al disegno di legge n. 3325, già approvato dalla Camera dei deputati, una sollecita approvazione del testo non darebbe luogo a nessuna pecca di superficialità, stante l'approfondito esame svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento.

In relazione, quindi, al disegno di legge n. 1812, nel ribadire il proprio orientamento non ostativo ad una eventuale riassegnazione in sede deliberante, auspica che la riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti, poc'anzi deliberata, non costituisca l'occasione per introdurre inopportune estensioni della platea dei beneficiari dell'onorificenza, stante che essa non potrebbe essere attribuita a chi, nel corso del secondo

conflitto mondiale, ha scelto di militare nelle formazioni della Repubblica di Salò.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), nell'osservare che i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno sono comunque eterogenei, replica al senatore Scanu auspicando che le delicate problematiche afferenti al secondo conflitto mondiale siano affrontate in maniera scevra da vetuste contrapposizioni ideologiche. Inoltre, per entrambe le tipologie di combattenti, l'onorificenza dovrebbe essere comunque esclusa nel caso in cui il soggetto si sia macchiato di crimini di guerra o verso la popolazione civile.

Il senatore BODEGA (*Misto-SGCMT*) osserva che la richiesta di riassegnazione in sede deliberante dovrebbe –in linea generale- essere motivata anche da ragioni di natura sostanziale, che non obbediscano esclusivamente ad esigenze di celerità.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) ribadisce l'opportunità a che anche il disegno di legge n. 3325 sia celermente approvato, anche in sede deliberante, proprio in ragione dei suoi contenuti sostanziali.

Il senatore TORRI (*LNP*) osserva che la richiesta di riassegnazione in sede deliberante può avere alla base anche valutazioni di opportunità. È infatti ben possibile che, nel corso dell'esame in Assemblea, ragioni politiche di natura contingente e particolaristica producano inopportune modificazioni del testo approvato dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO  
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 156, 933, 989**

**Art. 1.**

**1.100**

TORRI, *relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, al Libro Quarto (Personale militare), Titolo VII (Avanzamento) , Capo IV (Quadri di avanzamento e promozioni), dopo la sezione IV (Promozioni all'atto del Collocamento in congedo), è aggiunta la seguente:

"SEZIONE V

Promozione, per merito di lungo servizio, al personale delle Forze armate e della Guardia di finanza collocato in congedo assoluto.

Articolo 1084-bis.

*(Promozione per merito di lungo servizio)*

1. Gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto possono ottenere una promozione per merito di lungo servizio.

2. Possono altresì ottenere una seconda promozione, per merito di lungo servizio, i cittadini italiani nella posizione di congedo assoluto che abbiano partecipato, in qualità di ufficiali, di sottufficiali e di militari e graduati di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti.

3. Dai benefici di cui al comma 2 sono esclusi gli appartenenti al ruolo d'onore.

4. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è concessa, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo d'appartenenza, a tutti gli ufficiali, i sottufficiali ed ai volontari in servizio permanente di tutti i ruoli e corpi delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica e Carabinieri), e del Corpo della Guardia di finanza.

Articolo 1084-ter.

*(Requisiti)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1084-bis conseguono la promozione a condizione che:

a) siano stati collocati in congedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria;

b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

c) siano stati giudicati con la qualifica di «eccellente» negli ultimi quindici anni di servizio;

d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di "inferiore alla media" o "insufficiente", né giudizi di inidoneità all'avanzamento, anche nella posizione del congedo;

e) non abbiano mai riportato, anche in congedo, una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla "consegna";

f) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

Articolo 1084-quater.

*(Decorrenza)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1084-bis conseguono la promozione con decorrenza dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Articolo 1084-quinquies.

*(Effetti)*

1. La promozione non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad alcun altro fine economico-retributivo.

Articolo 1084-*sexies*.

*(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)*

1. La promozione è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, se appartenente alle Forze armate ed al Ministro dell'economia e delle finanze, se appartenente al Corpo della Guardia di finanza, a mezzo di domanda corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1084-*bis* e 1084-*ter*. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa provvede, con proprio decreto, alla concessione della promozione.

2. Con decreto del Ministro competente, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione, nonché le connesse attività amministrative, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.*

---

**1.1 (Nuovo testo)**

PEGORER

*Sopprimere i commi 2 e 3; conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1»; conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

*(Promozione a titolo onorifico)*

1. Possono altresì ottenere una seconda promozione, a titolo onorifico, i cittadini italiani che abbiano partecipato, in qualità di ufficiali, di sottufficiali e di militari e graduati di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in favore degli *ex* combattenti.

2. Dai benefici di cui al comma 1 sono esclusi gli appartenenti al ruolo d'onore».

---

**1.2**

COSTA, LICASTRO SCARDINO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Possono ottenere la promozione di cui ai commi 1, 2 e 4 anche gli ufficiali di complemento in congedo e in congedo assoluto, delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica e Carabinieri) e del Corpo della Guardia di finanza».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. – 1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono la promozione a condizione che:

a) siano stati collocati in congedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria ovvero dopo un periodo di ferma prolungata non superiore a dodici mesi;

b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

c) siano stati giudicati con la qualifica di "eccellente" negli ultimi quindi anni di servizio;

d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di "inferiore alla media" o "insufficiente", né giudizi di inidoneità all'avanzamento, anche nella posizione del congedo;

e) non abbiano mai riportato, anche in congedo, una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla "consegna";

f) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4-bis, conseguono la promozione a condizione che:

a) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

b) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla "consegna";

c) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

«Art. 3. – 1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, conseguono la promozione con decorrenza dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, conseguono la promozione dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata».

---

### **5.0.1**

SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-*bis*.**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge di applicano, in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei sovrintendenti, degli ispettori, dei commissari, dei dirigenti e ruoli corrispondenti, delle forze di polizia a ordinamento civile, con le relative corrispondenze correlate ai diversi ordinamenti, comprese quelle relative ai requisiti e alle cause di cessazione dal servizio previste dalla medesima legge.

2. La promozione a titolo onorifico del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile è concessa con le modalità di cui all'articolo 5, con decreto del Ministro interessato, secondo le procedure per la progressione in carriera previste dai rispettivi ordinamenti e nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 15 novembre 2012

**Plenaria****798<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI***La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(3299) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ZANETTA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, considerato il non rilevante ammontare degli oneri identificati nella Relazione tecnica e la presenza di una clausola di salvaguardia per l'eventualità di uno scostamento di spesa (articolo 3, comma 2), non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del Relatore.

**(3448) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011**

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il relatore PEGORER (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non contiene norme di copertura finanziaria e che la Relazione tecnica allegata al disegno di legge non provvede ad una quantificazione degli oneri derivanti

dall'attuazione dell'Accordo, chiarendo che le attività ivi previste hanno un carattere meramente eventuale e che alcune delle forme di collaborazione avvengono su richiesta di uno dei due Paesi nei confronti dell'altro e sono collegate a forme di rimborso dei costi sostenuti. Rileva, inoltre, che la Relazione tecnica specifica che eventuali costi saranno a carico del bilancio a legislazione vigente. Rileva a tal proposito, al fine di una compiuta valutazione dei profili finanziari, che occorrerebbe acquisire una più puntuale quantificazione degli oneri – ancorché solo eventuali – scaturenti dall'attuazione dell'Accordo, nonché idonea illustrazione delle modalità di copertura finanziaria delle attività aggiuntive incombenti sull'Amministrazione della Difesa, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(3143) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011***

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

La relatrice CARLONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è necessario acquisire dal Governo chiarimenti circa la possibilità, per l'Autorità fiscale italiana, di svolgere effettivamente, a legislazione vigente e nell'attuale stato dei fondi a disposizione, le attività di verifica fiscale all'estero che l'Accordo, pur in via eventuale, prevede. Rileva, inoltre, che potrebbe risultare opportuno acquisire conferma dal Governo che gli eventuali costi straordinari connessi all'attuazione dell'Accordo vengano autorizzati – in conformità alle previsioni della legge n. 196 del 2009 – tramite espresso provvedimento legislativo, come peraltro precisato dalla Relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(3449) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009***

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il relatore TANCREDI (PdL) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non contiene norme di copertura finanziaria e che la Relazione tecnica allegata al disegno di legge non provvede ad una quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, chiarendo che le attività ivi previste hanno un carattere meramente eventuale e che alcune delle forme di collaborazione avvengono su richiesta di uno dei due Paesi nei confronti dell'altro e sono collegate a forme di rimborso dei costi sostenuti. Osserva, inoltre,

che la Relazione tecnica specifica che eventuali costi saranno a carico del bilancio a legislazione vigente. A tal proposito, al fine di una compiuta valutazione dei profili finanziari, fa presente che occorrerebbe acquisire una più puntuale quantificazione degli oneri – ancorché solo eventuali – scaturenti dall'attuazione dell'Accordo, nonché idonea illustrazione delle modalità di copertura finanziaria delle attività aggiuntive incombenti sull'Amministrazione della Difesa, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 novembre scorso.

Il PRESIDENTE fa presente che, possono essere confermati i profili di onerosità, già evidenziati dal Relatore, in merito agli emendamenti 6.4 (testo 2)/1, 11.0.1, 11.0.1 (testo 2), 12.8 e 12.11. Per quanto riguarda, in particolare, gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.1 (testo 2), sarebbe necessario acquisire apposita relazione tecnica. Inoltre, condivide la potenziale onerosità delle proposte da 12.1 a 12.5, che anticipano il termine di recepimento della direttiva europea n. 7 del 2011 relativa al contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Non essendovi altri interventi, il relatore PEGORER (PD) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 12 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.4 (testo 2)/1, 11.0.1, 11.0.1 (testo 2), 12.8 e 12.11.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 12, mentre l'esame resta sospeso sulle proposte emendative riferite agli articoli 13 e seguenti.»

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Giovedì 15 novembre 2012

**Plenaria**  
**428<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Interviene il ministro per i beni e le attività culturali Ornaghi.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della procedura informativa.

Conviene la Commissione.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per i beni e le attività culturali sui criteri seguiti per le nomine di sua competenza**

Riprende la procedura informativa sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore PITTONI (*LNP*) il quale, dopo aver ringraziato il Ministro per la disponibilità manifestata, tiene a precisare che lo scopo dell'audizione erano i criteri di nomina, su cui erano

dunque attese risposte più puntuali. Rileva invece criticamente che il Ministro ha sottolineato unicamente i margini di discrezionalità consentiti dalla sua carica. Evidenzia altresì che, sul caso della fondazione MAXXI, un Ministro tecnico non avrebbe dovuto dare adito, anche indirettamente, al dubbio che nella sua azione tentasse di preconstituersi dei meriti verso una parte politica.

Puntualizza poi i compiti propri del MAXXI, in termini di gestione, conservazione e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea. L'organo di vertice dovrebbe dunque cercare investitori, stipulare accordi e gestire relazioni internazionali con i grandi poli museali del mondo. Reputa peraltro scontato che gli amministratori debbano avere competenze specifiche e che il loro agire debba essere orientato all'interesse generale. Appare altresì a suo avviso logico che il ruolo di presidente del MAXXI richieda comprovati requisiti tecnico-gestionali e amministrativo-contabili nel settore culturale.

Ciò premesso, lamenta che il neo presidente Giovanna Melandri non abbia mai gestito direttamente istituzioni culturali. Esprime peraltro stupore per l'incremento di risorse a favore del MAXXI nell'ambito del disegno di legge di stabilità, a differenza degli altri istituti del settore.

Domanda infine se la nomina dell'onorevole Melandri sia stata quanto meno sostenuta dalla presentazione di un progetto per la gestione e lo sviluppo del polo museale. In caso affermativo, conclude, ci si sarebbe aspettata la presentazione di tale progetto alla Commissione.

Il senatore RUSCONI (*PD*) esprime a nome del Gruppo soddisfazione per le risposte del Ministro, augurandosi che siano ritenute esaustive anche per gli altri schieramenti in modo da non insistere nella richiesta di assegnazione di uno specifico affare, che non renderebbe un utile servizio alla cultura italiana.

Osserva del resto che tutte le nomine sono di per sé criticabili, anche in relazione al contesto di riferimento. Menziona ad esempio il professor Decleva, ora apprezzato componente del Consiglio superiore dei beni culturali, nonostante non gli siano state risparmiate critiche proprio dal Gruppo Partito Democratico quando ricopriva l'incarico di presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) in quanto giudicato troppo compiacente rispetto alla riforma universitaria dell'allora ministro Gelmini. Fa notare peraltro che le discussioni sulle scelte dell'Esecutivo rientrano appieno nelle dinamiche politiche e sono perciò legittime, anche se a suo avviso restano estranee ai lavori della Commissione.

Laddove si riproponesse la richiesta di uno specifico affare sull'argomento oggetto dell'audizione, ribadisce quindi che il suo Gruppo chiederebbe di verificare il rispetto dei criteri adottati per le nomine di tutta la legislatura, tenuto conto che molti candidati designati dall'allora ministro Bondi sono apparsi assai discutibili.

Manifesta poi apprezzamento per l'intervento del senatore Asciutti e per i commenti del Presidente, anche se avrebbe preferito che la strumentalizzazione politica – pur legittima – della nomina del presidente del

MAXXI fosse superata e si potesse finalmente dibattere sui criteri in linea generale. Suggerisce infatti di riflettere su un insieme di parametri e requisiti minimi comuni a tutte le nomine, cui chiedere all'Esecutivo di attenersi.

Stigmatizza altresì un comunicato stampa diramato dal senatore Pittoni in cui si ripetevano le accuse circa le parentele dell'onorevole Melandri e giudica inaccettabile l'idea, sottesa all'intervento del medesimo senatore Pittoni, per cui lo svolgimento di una carica tecnica da parte di un esponente politico sia inopportuna. In proposito ritiene infatti che l'esperienza parlamentare non rappresenti affatto una *diminutio* nella professionalità acquisita.

Avviandosi alla conclusione ritiene assai grave assecondare la corrente dell'antipolitica a meri fini elettorali, sottolineando la necessità che proprio nelle aule istituzionali ci si orienti nella direzione di ciò che è giusto.

La senatrice DE FEO (*PdL*) si oppone a sua volta alla demonizzazione del percorso politico, tenuto conto che lo stesso professor Paolucci, nominato al Consiglio superiore dei beni culturali, ha svolto incarichi di governo senza che ciò inficiasse le sue indubbie competenze nel settore.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) concorda con l'intervento del senatore Rusconi, rammentando poi brevemente il ruolo e i compiti del MAXXI, che ha rappresentato un importante investimento tale da allineare l'Italia al resto del mondo. Quanto al neo presidente, si chiede se davvero la nomina di un esperto di arte contemporanea oppure di un *manager* avrebbe rappresentato una scelta migliore, come le polemiche in atto sembrano suggerire. Apprezza comunque l'assunzione di responsabilità del Ministro che ha privilegiato alcune esperienze specifiche, nella consapevolezza che l'istituto necessita di una visione di ampio respiro, di forte collaborazione istituzionale e di intensi rapporti internazionali. Coglie altresì l'occasione per dare atto al segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali, architetto Recchia, di aver egregiamente svolto le funzioni di commissario straordinario del MAXXI.

Con riferimento all'attività legislative da portare a compimento prima della fine della legislatura, si sofferma in particolare sui disegni di legge nn. 2997-2794 relativi ai restauratori, di cui ripercorre brevemente l'*iter*, assai lungo e faticoso in termini di organizzazione dei lavori. Sottolineando la complessità del tema in essi affrontato, sollecita dunque il Ministro ad assicurare adeguato sostegno ai provvedimenti durante il prosieguo dell'esame, evitando il protrarsi di una ulteriore fase di stallo. L'obiettivo è infatti quello di sanare una situazione non più procrastinabile e chiede perciò la massima collaborazione istituzionale, anche in occasione dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore VITA (*PD*) evoca il tema – ultimamente assai diffuso nell'opinione pubblica – della richiesta di allontanamento della politica dalla

vita pubblica. Ravvisa tuttavia una contraddizione fra tale richiesta e la contestuale sollecitazione, rivolta al ceto politico, di recuperare i caratteri di transitorietà del proprio impegno e di rientrare nella società civile. Coerenza vorrebbe infatti che non si criticassero proprio le scelte che renderebbero effettivi tali passaggi. Ritiene peraltro che il MAXXI abbia un rilievo notevole in una città che era ancora priva di un punto di riferimento per l'arte contemporanea.

Nel prendere atto delle precisazioni del Ministro circa il Consiglio superiore dei beni culturali, si interroga poi sull'utilità di recuperare lo specialismo in un settore in cui molto è da ricostruire.

Coglie indi l'occasione per rivolgere alcuni quesiti che, pur esulando dall'oggetto dell'audizione odierna, rivestono a suo avviso grande rilievo ed attualità. In primo luogo, domanda se corrisponda al vero che la legge di stabilità, nel corso dell'*iter* alla Camera dei deputati, abbia disposto un taglio complessivo di circa 103,3 milioni di euro alla dotazione del Dicastero.

Chiede altresì quali siano i tempi di emanazione del provvedimento relativo alle quote di investimento e programmazione delle emittenti televisive in favore del cinema, evidenziando il forte pregiudizio per il comparto in caso di mancata definizione di tali segmenti di investimento.

In ultima analisi domanda delucidazioni sulla sorte di Cinecittà.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) ritiene a sua volta che il Ministro si sia soffermato prevalentemente sulla discrezionalità connessa alla sua carica e poco sui criteri ispiratori delle scelte. Precisa indi che il suo Gruppo, pur non mettendo affatto in discussione le indubbie competenze dell'onorevole Melandri, giudica inopportuna tale nomina, anche alla luce delle grandi professionalità esistenti in Italia.

Il presidente POSSA (*PdL*) esprime nuovamente i più sentiti ringraziamenti al Ministro per la disponibilità e per la franchezza con cui ha esposto le sue ragioni: ha infatti inaugurato un'apprezzabile modalità di rapporto con il Parlamento, non usuale.

Relativamente ai criteri delle nomine, richiama peraltro i meccanismi voluti dall'allora Centro-sinistra – e poi seguiti dall'*ex* ministro Gelmini – per il comparto della ricerca, in base ai quali si affida ad un comitato di saggi la valutazione dei *curricula* dei candidati al fine di proporre una rosa di nomi al Ministro competente. Lo stesso ministro Profumo si è del resto avvalso di tale sistema per la scelta del suo successore al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), individuando l'onorevole Nicolais in virtù del suo pluriennale impegno nella ricerca e di fatto nessuno ha obiettato su tale indicazione.

Non è dunque in discussione il ritorno di esponenti politici ad attività civili, bensì il percorso professionale dell'onorevole Melandri, che è un parlamentare di alto livello ma si è interessata a lungo di altre materie, come ad esempio l'ambiente. Ipotizza conclusivamente che, qualora ci fosse stato un comitato di selezione dei *curricula*, presumibilmente la

scelta sarebbe stata diversa, sebbene l'onorevole Melandri possa vantare esperienza in qualità di Ministro dei beni culturali.

Replica agli intervenuti il ministro ORNAGHI, che elogia la capacità istituzionale del Presidente al fine di rafforzare il principio di stretta collaborazione tra Esecutivo e Legislativo. Quanto ai requisiti da più parti richiamati, come ad esempio le capacità gestionali e i rapporti internazionali, riconosce che siano effettivamente dei parametri di riferimento, a cui tuttavia possono aggiungersene degli altri.

Fa presente poi al senatore Pittoni di aver ritenuto che un parlamentare fosse senz'altro rivolto all'interesse generale e nega che il MAXXI rappresenti l'unico caso di aumento dei fondi, ricordando ad esempio la devoluzione di 70 milioni di euro al settore, citato nella seduta di ieri. Precisa peraltro che l'incremento di risorse per il MAXXI è stato vanificato nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di stabilità. Si riserva invece di approfondire il quesito posto dal senatore Vita circa il presunto taglio di 103 milioni di euro.

Quanto alla discrezionalità, ritiene che i compiti decisionali comportino sempre l'assunzione di responsabilità, che va poi concretamente valutata sulla base delle conseguenze delle scelte fatte. Concorda comunque sull'ipotesi di individuare i parametri su cui uniformare le scelte governative e onde renderli chiari e inequivoci; si dichiara perciò disponibile ad impostare il lavoro in tal senso.

In ordine all'ipotesi di affidare la selezione ad un apposito comitato, richiamata dal Presidente, rammenta di aver preso parte a organismi del genere su iniziativa del comune di Milano. Riconosce in questo caso la validità dell'attività di filtro svolta, anche se non va trascurato che l'ultima decisione spetta sempre al vertice politico.

Invita inoltre a non confondere i casi di enti assai diversi fra loro, tenuto conto che il peso della scelta politica è diverso anche in base all'ingerenza che le norme attribuiscono allo Stato in termini ad esempio di contributo economico. Ribadisce altresì che certi margini di discrezionalità sono inevitabili quando la scelta è compiuta in solitudine, anche se risulta massima la responsabilità individuale.

Nel prendere atto della legittima valutazione politica esposta dal senatore Giambrone circa la presunta inopportunità della nomina, risponde infine al senatore Vita che gli specialismi nel Consiglio superiore dei beni culturali avranno il giusto spazio quanto saranno ricostituiti i comitati tecnico-scientifici. Difende dunque nuovamente i candidati fino ad ora nominati, precisando di aver pienamente seguito la normativa che impone la designazione di esperti nel mondo della cultura quali componenti del Consiglio superiore.

Quanto al sostegno delle iniziative legislative in corso, tiene ad includere nell'elenco svolto ieri anche il disegno di legge n. 1264 sulla qualità architettonica, che è da tempo bloccato in Commissione bilancio, puntualizzando di aver tentato di velocizzarne i tempi. Rinnova comunque il suo pieno sostegno ai disegni di legge sui restauratori, comunicando poi che il

Dicastero ha predisposto il regolamento sulle Fondazioni lirico-sinfoniche, che sarà presentato a dicembre al Consiglio dei ministri, nel pieno rispetto delle scadenze previste.

Rivendica inoltre l'assiduo impegno sul fronte dell'internazionalizzazione, anche mediante convenzioni specifiche con paesi stranieri. Al riguardo, riferisce sull'intenso lavoro nel campo del restauro, specialmente nei Paesi del Mediterraneo, svolto in sintonia con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto che i restauratori italiani sono considerati di eccellenza. Fa presente peraltro che il Dicastero dei beni culturali può stipulare convenzioni anche senza il Ministero degli affari esteri assicurando maggiore celerità di intervento.

Il presidente POSSA (*PdL*) rinnova a sua volta l'invito al Ministro a seguire con attenzione l'*iter* dei disegni di legge nn. 2997 e 2794 tanto in Aula al Senato quanto successivamente alla Camera.

Il ministro Ornaghi garantisce nuovamente il suo impegno, ipotizzando la possibilità di lavorare in sintonia con i Presidenti delle Commissioni parlamentari omologhe.

Il PRESIDENTE, nel manifestare piena disponibilità nel senso indicato dal ministro Ornaghi, dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Giovedì 15 novembre 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti  
dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 79**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**MORRA**

*Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ISFOL IN  
MERITO ALLA VICENDA DELLA SEDE ISFOL DI BENEVENTO*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Giovedì 15 novembre 2012

**Plenaria****385<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOMASSINI**

*Interviene il ministro della salute Balduzzi.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro della salute a cui cede la parola per la trattazione dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

Il Ministro BALDUZZI, rispondendo all'interrogazione n. 3-03123, a firma della senatrice Biondelli, ricorda che, la Regione Piemonte ha sottoscritto – in data 29 luglio 2010 – con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze l'Accordo per l'approvazione di un Piano di rientro di riqualificazione, riorganizzazione, e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di ottenere la riattribuzione del maggior finanziamento previsto per il 2004.

Il 29 aprile 2011 è stata adottata la versione definitiva dell'addendum al Piano di rientro, che prevede i seguenti obiettivi generali: nuovo SSR e riorganizzazione delle reti assistenziali, personale, farmaceutica territoriale e ospedaliera, assistenza integrativa e protesica, acquisizione di altri beni e servizi, privati, progetti regionali nell'ambito di riordino del sistema.

Sempre nella stessa data la Regione Piemonte ha trasmesso ai Ministeri affiancanti una proposta di integrazione al piano di rientro e all'addendum, al fine di armonizzarlo con l'introduzione delle integrazioni delle Federazioni sovrazionali di cui alla legge regionale n. 3/2012, nonché con

il nuovo PSSR «2012-2015» approvato con D.C.R. 167 -14087 del 3 aprile 2012.

In merito al primo quesito, la legge regionale n. 3/2012 in questione, istitutiva di società consortili a responsabilità limitata di diritto privato denominate Federazioni sovrazionali, a cui aderiscono tutte le Aziende sanitarie regionali dell'area sovrazonale (articolo 2, comma 2), prevede espressamente che «la Regione promuove ed incentiva, anche finanziariamente, il raggiungimento di tale coincidenza (tra distretto ed ente gestore dei servizi socio-assistenziali) destinando, sentita la commissione consiliare competente, una significativa incentivazione agli enti gestori che hanno raggiunto o si impegnano a raggiungere l'obiettivo di cui al comma 1».

Il Governo, con delibera del 22 maggio 2012, ha sollevato questione di illegittimità costituzionale del citato articolo, per l'omessa quantificazione degli oneri derivati dal raggiungimento della coincidenza territoriale tra distretti sanitari ed enti gestori dei servizi socio-assistenziali, nonché per la mancata disposizione normativa volta ad individuare un'adeguata copertura finanziaria.

Successivamente, il Presidente della Regione Piemonte, con nota del 23 maggio 2012, ha dichiarato che l'incentivazione relativa alla ripartizione dei finanziamenti destinata agli enti gestori dei servizi socioassistenziali, trova adeguata copertura nell'UPB DB19021 (Trasferimenti agli enti gestori dell'attività socio-assistenziale) e che, pertanto, non vi è alcun aumento di spesa rispetto agli stanziamenti già previsti in bilancio. Contestualmente, la Regione si è impegnata ad inserire la menzionata disposizione di copertura finanziaria nel primo disegno di legge utile.

In considerazione delle motivazioni regionali ricevute, il Governo ha deliberato la rinuncia all'impugnativa agli atti del ricorso.

In ordine al secondo quesito, si conferma che si è a conoscenza della situazione correlata alla attivazione delle Federazioni sovrazionali.

A tal riguardo, e a sostegno del modello introdotto dalla legge della Regione Piemonte, si osserva che le Federazioni sovrazionali sono dotate di personalità giuridica di diritto privato, possono essere inquadrate tra gli organismi di diritto pubblico, svolgono funzioni finalizzate alla razionalizzazione delle attività strumentali alle finalità del Servizio Sanitario regionale, non a fini di lucro.

In particolare, ad esse sono attribuite funzioni di rilievo, come quelle relative: ai piani di acquisto annuali e pluriennali ed approvvigionamento di beni e servizi, ad eccezione dei servizi socio-sanitari; alla gestione del materiale, dei magazzini e della logistica; allo sviluppo e gestione delle reti informative e alla digitalizzazione del sistema; alla gestione del patrimonio immobiliare per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione, appalti ed alienazioni, in coerenza con gli indirizzi regionali; alla programmazione degli investimenti e alla valutazione delle tecnologie sanitarie.

Pertanto, la finalità cui è volta l'iniziativa regionale in esame è quella di promuovere il passaggio del servizio sanitario regionale da una fase caratterizzata dalla centralità aziendale e da logiche frammentarie ad una

nuova fase orientata alla cooperazione interaziendale ed alla realizzazione di reti integrate di offerta, anche a livello interprovinciale, conseguendo, in tal modo, il massimo livello possibile di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa.

A ciò aggiungasi che le misure previste dalla legge regionale coincidono in parte con taluni degli obiettivi previsti dal Piano di rientro, come l'effettuazione di acquisti a livello di aree sovrazonali e la razionalizzazione delle relative procedure, in una ottica di risparmio e razionalizzazione delle spese.

In tale contesto si comunica che la Regione Piemonte, nel corso dell'incontro tecnico di affiancamento in data 19 settembre 2012, si è resa disponibile a redigere un «programma di attuazione delle Federazioni sovrazonali» finalizzato alla gestione appropriata del passaggio di competenze e alla soluzione delle eventuali criticità.

Con riferimento al terzo quesito, alla luce delle valutazioni sopra rese e fatte salve le vigenti disposizioni di revisione della spesa pubblica, non si ritiene necessario assumere specifiche iniziative in ordine alla legge regionale in esame.

In ordine all'ultimo quesito, si ritiene opportuno ricordare che, come sopra già osservato, la Regione ha sottoscritto l'Accordo per l'approvazione del Piano di rientro; pertanto, è costantemente monitorata dal MEF e dal Ministero della salute, anche attraverso l'attività del tavolo tecnico appositamente istituito presso il MEF. Da ultimo si comunica che proprio il 7 novembre scorso si è svolta una riunione di verifica sul piano di rientro, i cui esiti sono tuttora alla disamina dei Ministeri affiancanti.

La senatrice BIONDELLI (*PD*), nel ringraziare il Ministro della salute per la puntuale risposta fornita, si dichiara parzialmente soddisfatta, ribadendo l'esigenza di aprire un confronto politico diretto tra la regione e i vari parlamentari che, come le è accaduto personalmente, ricevono istanze preoccupate da parte dei cittadini, dei pazienti e dei lavoratori in merito alla istituzione delle federazioni sovrazonali. In particolare, invita l'assessore competente – a cui rinnova la propria personale disponibilità – a ricercare occasioni di incontro e di interlocuzione con i parlamentari in merito alle problematiche che scaturiscono dal riordino dell'organizzazione ospedaliera. Si tratta peraltro di argomenti che ebbe modo di segnalare anche nei confronti della precedente giunta regionale, sostenuta da una maggioranza di centro-sinistra.

Nel merito, continua a ritenere che le federazioni sovrazonali rappresentano uno spreco di denaro pubblico anche perché la precedente giunta regionale aveva istituito una società partecipata quale società di committenza regionale; tale organismo risulta ancora in vita e, pertanto, non si comprendono le ragioni di affiancarlo ad altri enti, come le menzionate federazioni: sarebbe stato quindi sufficiente attribuire a quella società partecipata le funzioni che invece ora si vorrebbero riconoscere in capo alle federazioni sovrazonali. Nel rimanere in attesa degli esiti della verifica sull'attuazione del piano di rientro dal deficit sanitario che coinvolge la

regione Piemonte, rinnova il proprio appello costruttivo ad un confronto diretto su questi temi con la Giunta regionale.

Il PRESIDENTE coglie l'occasione per segnalare come si avverte l'esigenza di rafforzare la catena di comunicazione tra il Governo centrale, i singoli governi regionali ed i parlamentari, esigenza motivata anche dagli ultimi recenti provvedimenti – dal decreto legge della *spending review* al decreto legge sulla riforma sanitaria, n. 158 del 2012 – al fine di evitare che possano crearsi sul territorio interpretazioni difformi delle norme. In tal senso, preannuncia un'iniziativa congiunta di carattere informale con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento avente ad oggetto i criteri *standard* riguardanti il cosiddetto federalismo sanitario.

Dichiara quindi chiuso lo svolgimento della interrogazione.

*SUL PROSEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 10-B*

Il PRESIDENTE avverte di aver ricevuto una lettera con la quale il Presidente del Senato ha segnalato la richiesta, proveniente da 150 senatori appartenenti a diversi Gruppi parlamentari, di calendarizzare in Assemblea il disegno di legge n. 10-b (dichiarazioni anticipate di trattamento). Si riserva pertanto di rispondere al Presidente del Senato, anche tenendo conto che la predetta iniziativa legislativa sarà inserita nel calendario dei lavori della Commissione della prossima settimana. Peraltro, ritiene utile sottoporre al Presidente del Senato la questione riguardante la neutralità finanziaria del disegno di legge in titolo, ai fini di un suo possibile esame anche durante la sessione di bilancio che presumibilmente sarà aperta in Senato nelle prossime settimane.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 8,55*

## ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 699 di mercoledì 14 novembre 2012, seduta n. 427 (pomeridiana) della Commissione Istruzione (7<sup>a</sup>) sono apportate le seguenti modificazioni:

alla pagina 93

– alla seconda riga, dopo la parola «pubblici», fare punto e sopprimere le successive parole «, al fine di realizzare una più intensa e costante collaborazione tra i soggetti coinvolti nella realizzazione del Grande Progetto Pompei.»

– alla ottava riga, sopprimere le parole «del Progetto Pompeo»

– alla nona riga sopprimere le parole «in esso previsti»

alla pagina 101

– alla trentaseiesima riga, sostituire la parole «necessario ritirare l'aggiudicazione» con le seguenti «risolto il contratto»

alla pagina 102

– alla dodicesima riga, dopo la parola «tempo» inserire le seguenti parole «dovute agli altri impegni della Commissione»

– alla diciannovesima riga eliminare la parola «due»

– alla quarantesima riga sostituire le parole «per l'» con «con»

– alla quarantaduesima riga dopo la parola «aperte» inserire le seguenti «con esclusione automatica delle offerte anomale».